



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1311

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MENNUNI, COSENZA, IANNONE, RASTRELLI,
GELMETTI, MATERA, FAROLFI, PELLEGRINO, SIGISMONDI e SPERANZON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2024

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »

ONOREVOLI SENATORI. – In Campania sono presenti sei aree marine protette, di cui quattro in provincia di Napoli (Baia, Gaiola, Punta Campanella e Regno di Nettuno) e due in provincia di Salerno (Costa degli Infreschi e della Masseta e Santa Marina di Castellabate).

Con il presente disegno di legge si prevede l'istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ». L'isola di Capri con le due sue comunità, Anacapri e Capri, è un *unicum* nel contesto globale per le sue bellezze naturali, per la sua storia, per il suo mare, nonché, per la sua posizione nel golfo di Napoli. Detti elementi, che la caratterizzano fin dall'antichità, vanno certamente tutelati e, fra essi, alcuni vanno consolidati con azioni di protezione mirate e strutturate perché di largo respiro. È oggi più che mai necessario proteggere la sua splendida natura, che nel mare trova l'essenza principale, anche per mezzo dell'istituzione dell'area marina protetta (AMP). Seppure l'isola di Capri sia già area di reperimento in forza delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, l'*iter* istruttorio è ancora aperto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'AMP per l'isola di Capri rileverà nella gestione una serie di criticità quali traffico, nautica da diporto e visitatori giornalieri, ma potrà migliorare la gestione dei visitatori giornalieri e preservare l'equilibrio urbano, ambientale ed economico dell'isola, in considerazione del contesto di grande valore naturalistico e paesaggistico del territorio.

Necessitano, parimenti, un'adeguata gestione il traffico e la nautica da diporto per i quali si registra, specie nella stagione estiva, una forte concentrazione e un carico distri-

buito sull'intero sviluppo costiero dell'isola, attualmente senza possibilità di regolamentazione. A ciò si aggiunge un'alta densità di ancoraggi nella fascia più prossima alla riva, con la conseguente impossibilità di controllo delle emissioni inquinanti.

I primi studi di fattibilità per l'area marina protetta di Capri, iniziati sin dal 1998, sono stati condotti dalla stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli, in collaborazione con diverse altre istituzioni scientifiche napoletane, come l'Università di Napoli « Parthenope », l'Istituto di oceanografia e meteorologia, l'Università di Napoli « Federico II » con il Dipartimento di zoologia, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti di geologia marina (oggi Istituto per l'ambiente marino costiero) e di pianificazione e gestione del territorio.

Finalità degli studi è stata quella dell'elaborazione di dati relativi alla morfo-batimetria, alla sedimentologia, alla flora, alla fauna e alla distribuzione delle comunità presenti sui fondali, agli aspetti socio-economici e all'uso antropico del territorio marino.

A sostegno dell'istituzione della AMP « Isola di Capri » si citano le deliberazioni del consiglio comunale di Capri n. 17 del 18 febbraio 1992, n. 33 del 23 luglio 2010, n. 67 del 30 novembre 2016 e n. 13 del 27 aprile 2019, nonché della giunta comunale n. 76 del 3 aprile 2019, il Rapporto del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) « Un manifesto per Capri » del 2010.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 modifica l'elenco delle aree di reperimento delle AMP al fine di istituire l'Isola di Capri come area marina protetta.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

Con i commi 3 e 4 si provvede alla previsione della necessaria copertura finanziaria degli oneri di carattere ordinario e di investimento derivanti dall'istituzione dell'AMP.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) Punta Campanella; »;

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) Isola di Capri; ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'installazione dei segnalamenti e alla delimitazione dell'area marina protetta di cui al comma 2, nonché dall'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. A tal fine, per ciascuno dei medesimi anni, è incrementata di 500.000 euro la dotazione finanziaria del capitolo 7311 « Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette », piano di gestione 1 « Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Per l'onere derivante dalla gestione ordinaria della area di cui al comma 1 è au-

torizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2025. A tal fine è incrementata di euro 400.000 annui la dotazione finanziaria del capitolo 1646 « Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione », piano di gestione 1 « Gestione delle riserve marine e dei parchi sommersi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

€ 1,00